

CITTÀ DI MANFREDONIA

PROVINCIA DI FOGGIA

REGOLAMENTO PER L'INDIZIONE E LO SVOLGIMENTO DI REFERENDUM COMUNALE

Approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 22/07/2016

INDICE

TITOLO I - RICHIESTA DI REFERENDUM

- Art. 1 - Istituzione del referendum
- Art. 2 - Requisiti
- Art. 3 - Promozione del referendum
- Art. 4 - Requisiti dell'istituzione di referendum
- Art. 5 – Limiti all'ammissibilità e alla propaganda dell'istanza di referendum
- Art. 6 - Esame di legittimità e di ammissibilità della proposta
- Art. 7 - Funzioni del Segretario Generale
- Art. 8 - Raccolta delle firme
- Art. 9 - Autenticazione delle firme
- Art. 10- Presentazione della richiesta di referendum

TITOLO II - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

- Art. 11 - Indizione
- Art. 12 - Periodi di sospensione del referendum
- Art. 13 - Revoca del referendum
- Art. 14 - Disciplina della votazione
- Art. 15 - Operazioni di voto
- Art. 16 - Operazioni di scrutinio
- Art. 17 - Proclamazione dei risultati
- Art. 18 - Reclami
- Art. 19 - Pronunciamento del Consiglio

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 20 - Rinuncia della richiesta di referendum
- Art. 21 - Spese
- Art. 22 - Disposizioni applicabili
- Art. 23 - Norme transitorie e finali

TITOLO I

RICHIESTA DI REFERENDUM

Art. 1 (Istituzione del referendum)

1. Il referendum, istituito dall'art. 37 dello Statuto comunale ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è disciplinato dallo Statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Il referendum ha carattere consultivo o abrogativo e riguarda solo materie di esclusiva competenza locale.
3. Il referendum:
 - a) è di tipo consultivo quando sottopone agli elettori fino ad un massimo di cinque proposte di soluzione a problemi riguardanti interessi fondamentali della Comunità o fino a un massimo di tre proposte di atti da assumere da parte degli organi comunali competenti.
 - b) è di tipo abrogativo quando sottopone agli elettori la proposta di revoca di una deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 2 (Requisiti)

1. Il referendum è indetto dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti o su richiesta di almeno cinquemila cittadini che risultano iscritti alle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.
2. Il referendum non è ammesso su proposte già sottoposte a referendum nel corso di uno stesso mandato amministrativo ovvero già dichiarate illegittime o inammissibili in precedenti consultazioni referendarie.
3. Non può essere oggetto di referendum:
 - a) la revisione dello Statuto del Comune e dei regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale;
 - b) lo stato giuridico del personale, le assunzioni, le dotazioni organiche e le loro variazioni;
 - c) le assunzioni di mutui, l'emissione di prestiti e l'applicazione dei tributi e delle tariffe dei servizi a domanda individuale;
 - d) le elezioni, le nomine, le designazioni, le revoche e le decadenze e gli indirizzi relativi alle stesse;
 - e) il bilancio preventivo, quello consuntivo, l'elenco annuale, il programma triennale delle OO.PP e il DUP;
 - f) gli atti che l'Amministrazione comunale è tenuta a compiere a norma di legge;
 - g) le materie che sono già state oggetto di referendum anche nazionali, regionali o provinciali nell'ultimo quinquennio;
 - h) l'attuazione dei principi dettati dall'articolo 3, commi 1 e 2, della Costituzione sulla pari dignità giuridica e sociale delle persone e delle formazioni sociali.
4. Il referendum di tipo abrogativo, oltre a riguardare la sola proposta di revoca di deliberazioni consiliari, non può, inoltre, essere proposto su questioni che abbiano già costituito, in capo dei relativi destinatari, diritti soggettivi il cui affievolimento comporti comunque per

l'Amministrazione comunale l'assunzione di oneri finanziari risarcitori di entità superiore al risparmio conseguente all'adozione dell'atto di revoca ivi proposto.

5. Il quesito sottoposto dai proponenti agli elettori deve essere accompagnato da una nota che renda esplicite, ove possibile, le variazioni di spesa o delle entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione e indicare le modalità di copertura di tali eventuali oneri. A questo fine, il Segretario Generale potrà richiedere al Dirigente del settore finanziario, coadiuvato da quello del settore competente *ratione materiae*, la determinazione dei suddetti elementi di ordine finanziario. Qualora non sia possibile attendere alla predetta determinazione in via breve, sulla scorta dei dati già in possesso dell'Amministrazione, è possibile che la stessa venga indicata con ordini di grandezza approssimativi. Dell'esito della collaborazione con gli Uffici comunali è redatto un apposito verbale sottoscritto dal Segretario Generale, dal Dirigente di Ragioneria e dal Dirigente responsabile *ratione materiae*. Di tale verbale viene redatto un estratto, la cui copia va inserita in calce ad ogni successivo documento propulsivo l'istanza referendaria.

Art. 3 (Promozione del referendum)

1. I cittadini che intendano promuovere il referendum (promotori), debbono presentare istanza scritta al Sindaco, che provvede a trasmetterla al Segretario Generale con le modalità di cui al successivo art. 6 comma 2.
2. L'istanza deve recare in calce la firma e i dati anagrafici di almeno 100 elettori residenti nel Comune di Manfredonia e dovrà risultare corredata dei rispettivi certificati di iscrizione nelle liste elettorali comunali. In calce all'istanza dovranno essere indicati i nominativi di tre fra i promotori, delegati ad illustrare l'istanza di fronte al Segretario Generale nelle forme di cui agli articoli successivi. Gli stessi si intendono delegati al ricevimento da parte dell'Amministrazione comunale di tutte le comunicazioni inerenti lo svolgimento delle operazioni referendarie, da effettuarsi tramite posta elettronica certificata all'indirizzo che dovrà essere indicato all'atto della presentazione dell'istanza.
3. Qualora il referendum sia deliberato dal Consiglio Comunale, a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, il Presidente del Consiglio deposita la richiesta al Segretario Generale ad intervenuta esecutività della delibera.
4. Del deposito si dà atto mediante verbale nel quale va specificato il giorno e l'ora del deposito.

Art. 4 (requisiti dell'istanza di referendum)

1. L'istanza deve indicare se si intende promuovere un referendum di tipo "consultivo" o di tipo "abrogativo".
2. L'istanza deve contenere in termini esatti la proposta che si intende sottoporre alla votazione popolare e deve essere articolata in modo breve e chiaro, tale da consentire un'agevole comprensione.

3. Qualora l'istanza riguardi un referendum di tipo consultivo e prospetti alla votazione popolare più proposte, il quesito dovrà essere completato con la formula "*quale, fra le seguenti proposte, ritiene più idonea per*", cui dovrà seguire l'esatta definizione dell'oggetto sul quale viene richiesto il referendum.
4. Qualora l'istanza riguardi un referendum di tipo abrogativo, la proposta dovrà essere completata con la formula "*volete che sia abrogato/a parzialmente o totalmente ...*", con l'indicazione della data, numero e oggetto della deliberazione consiliare sulla quale il referendum sia richiesto. Qualora sia limitata alla sua revoca parziale, deve essere completata oltre che dall'indicazione del numero degli articoli o dei commi di riferimento, dall'oggetto della questione sul quale il referendum sia richiesto. Qualora si richieda referendum per la revoca di parte di uno o più atti deliberativi, dovrà essere, altresì, inserito il testo letterale delle disposizioni delle quali sia proposta la revoca ed il testo che ne deriverebbe a seguito dell'abrogazione. Può essere omessa l'indicazione dell'oggetto allorquando le altre indicazioni di per sé soddisfino le esigenze di chiarezza e univocità della proposta.
5. I cittadini che intendono promuovere un referendum possono richiedere la collaborazione degli Uffici comunali per una corretta e compiuta formulazione della proposta referendaria (segreteria generale, che alla bisogna potrà avvalersi di uno o più settori dell'Ente). Tale collaborazione si limiterà all'individuazione e messa a disposizione della documentazione necessaria. Il Segretario Generale individuerà, all'uopo, il Funzionario responsabile del procedimento.

Art. 5 (limiti all'ammissibilità e alla proponibilità dell'istanza di referendum)

1. L'istanza di referendum di tipo abrogativo limitata ad una parte della deliberazione consiliare è inammissibile quando la sua eventuale ricezione comporti l'inapplicabilità delle disposizioni residue.
2. È consentito presentare un'unica istanza per la proposta di revoca di più deliberazioni qualora queste risultino obiettivamente omogenee e connesse.
3. Per ogni tornata referendaria non possono essere raccolte le firme per più di cinque istanze referendarie legittime ed ammissibili, con il limite di due per ogni medesimo gruppo promotore, ovvero deliberate più di tre proposte consiliari. Alla presente disposizione si applicano i seguenti criteri:
 - a) da ogni gruppo promotore non può essere promossa più di una istanza ove siano state dichiarate legittime ed ammissibili almeno altre tre istanze da parte di altrettanti gruppi promotori, ferma in ogni caso la riserva in favore di quelle eventualmente deliberate dal Consiglio comunale;
 - b) l'iscrizione delle istanze eventualmente non ammesse nella tornata referendaria in corso non pregiudica la loro promozione, nel rispetto del loro originario numero di iscrizione, nella tornata immediatamente successiva, salvo, in ogni caso, quanto disposto dall'articolo 21 del presente regolamento;

4. Le delibere consiliari che promuovono il referendum ma che non siano state attuate con una consultazione referendaria nel corso di uno stesso mandato amministrativo, devono essere nuovamente deliberate dal Consiglio subentrante. Il voto favorevole assicura il mantenimento dell'originario numero d'ordine.

Art. 6 (Esame di legittimità e di ammissibilità della proposta)

1. La legittimità e l'ammissibilità della proposta referendaria è espressa in via obbligatoria, vincolante e definitiva, dal Segretario Generale, se del caso valendosi dei pareri istruttori resi da uno o più Dirigenti.
2. Il Sindaco trasmette al Segretario le proposte di referendum entro 3 (tre) giorni dal loro ricevimento ovvero, in caso di referendum consiliare, dalla comunicazione dell'esecutività della delibera consiliare. Il Segretario redige apposito verbale, rilasciandone copia ai promotori.
3. Il Segretario è tenuto ad esprimersi entro i 20 (venti) giorni successivi, salvo una proroga di 10 (dieci) giorni concessa dal Sindaco su richiesta. I tre promotori delegati di cui all'articolo 3, comma 2, possono presentare una memoria al Segretario per integrare, fermi restando i termini della proposta, le motivazioni della loro istanza. posta referendaria. I promotori delegati hanno diritto di far inserire nel verbale della riunione le proprie osservazioni. Il detto verbale dovrà essere affisso all'albo pretorio on line.
4. Qualora il Segretario Generale riscontri delle irregolarità nella procedura di formazione o di presentazione dell'istanza e della prescritta documentazione può stabilire un termine per le eventuali sanatorie o per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza. In tal caso i termini di cui al precedente comma restano sospesi per tutta la durata del presente termine.

Art. 7 (funzioni del Segretario Generale)

Il Segretario Generale decide sull'ammissibilità della richiesta referendaria. Egli verifica e dichiara:

- a) la legittimità e l'ammissibilità dei quesiti referendari secondo la legge, nonché secondo le disposizioni dettate dallo Statuto e dal presente regolamento;
 - b) l'improcedibilità del procedimento referendario in caso di revoca accertata nelle forme e nei termini stabiliti dal successivo articolo 13;
 - c) Le istanze di referendum successive a quelle presentate già ammesse alla precedente tornata referendaria conservano il relativo numero d'ordine di presentazione a condizione che i promotori procedano a confermare per iscritto al Sindaco entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di proclamazione dei risultati della precedente tornata referendaria di cui al successivo 17 – la richiesta di ingresso della relativa proposta nella tornata referendaria;
 - d) l'improcedibilità del procedimento referendario per la naturale estinzione dei presupposti di fatto o di diritto che ne avevano motivato la proposta.
- a.i.2. In caso di presentazione di più istanze nel corso di una medesima tornata referendaria, quelle successive alla quinta, ad eccezione di quelle deliberate dal Consiglio

comunale, devono essere trasmesse al Segretario Generale solo qualora abbia rigettato una o più di quelle precedenti.

- a.i.3. I promotori delegati delle istanze di referendum successive a quelle già ammesse devono confermare per iscritto al Sindaco, a pena di decadenza entro 30 (trenta) giorni dalla proclamazione del risultato referendario di cui all'articolo 18, la richiesta di ingresso della loro proposta nella successiva tornata referendaria. La dichiarazione favorevole comporta il mantenimento, a scalare, del numero d'ordine assegnato originariamente alla loro istanza ed il suo avvenuto invio al Segretario Generale entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente articolo 3, comma 1, della tornata referendaria immediatamente successiva.
- a.i.4. Le decisioni del Segretario Generale sono motivate e devono essere comunicate ai tre promotori delegati ed al Sindaco, il quale ne darà immediata comunicazione ai Capigruppo consiliari.
- a.i.5. Il Segretario Generale, prima dell'avvio della raccolta delle firme di cui al successivo articolo 8, d'ufficio o su istanza scritta di due o più promotori delegati, dispone sull'eventuale accorpamento di più istanze referendarie aventi il medesimo oggetto dichiarate legittime ed ammissibili. In tal caso, nell'atto di indizione, accanto ad ogni proposta o quesito dovranno essere indicati i nominativi dei rispettivi promotori delegati.
- a.i.6. Il Segretario Generale è deputato in via esclusiva a giudicare sugli eventuali conflitti interpretativi, concernenti la corretta applicazione del presente regolamento sollevati nel corso delle operazioni referendarie.

Art. 8 (Raccolta delle firme)

1. La raccolta delle firme, che riguarda le sole istanze di referendum promosse dai cittadini, è effettuata su appositi modelli standard predisposti dall'ufficio elettorale ed il cui file dovrà essere permanentemente, scaricabile attraverso apposito link posto sulla home page del sito istituzionale dell'Ente. Ciascun modulo dovrà recare, stampato in epigrafe a cura dei promotori, in apposito spazio, il testo della proposta formulata nell'istanza di referendum dichiarata legittima ed ammissibile dal Segretario Generale, nonché allegato copia dell'estratto del verbale di cui al precedente articolo 2, comma 5.
2. I moduli destinati alla raccolta delle firme nei quali deve essere previsto uno spazio destinato all'indicazione al numero di iscrizione del sottoscrittore alle liste elettorali del Comune di Manfredonia sono presentati in unica soluzione al Segretario Generale e al Responsabile dell'ufficio Elettorale che, dopo aver provveduto ad apporvi il numero d'ordine, il timbro e la data, li firma per vidimazione e restituisce ai promotori delegati che ne rilasciano ricevuta.
3. La raccolta delle firme non può essere effettuata su fogli non vidimati o decorsi 90 (novanta) giorni dalla nota di consegna dei fogli vidimati da parte del Segretario Generale.

Art. 9 (Autenticazione delle firme)

1. L'elettore appone la propria firma nei modelli, di cui all'articolo precedente, oltre a scrivere chiaramente nome e cognome, luogo, data di nascita, residenza ed estremi del documento di riconoscimento.
2. La firma deve essere autenticata da una delle seguenti figure istituzionali: da notaio, da un cancelliere giudiziario, del Tribunale o della Corte d'appello competente per territorio, dal giudice di pace di Manfredonia nonché dal Segretario Generale, o da funzionari della segreteria da lui delegati, dal Sindaco o da funzionari da lui delegati, da Assessori, Presidente del Consiglio e dai Consiglieri comunali che comunicano al Sindaco la propria disponibilità.
3. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e terzo comma degli art. 30 e 38 del T.U. 445/2000 e s.m. e i.. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso, deve indicare il numero delle firme raccolte.
4. Il Segretario Generale e i Dirigenti comunali, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano le opportune misure per garantire la disponibilità, secondo orari determinati, dei funzionari preposti alle autenticazioni.

Art. 10 (Presentazione della richiesta di referendum)

1. La richiesta di referendum, corredata dai moduli di cui all'articolo 8, recanti le firme autenticate, deve essere presentata dai promotori al Sindaco entro il 90° (novantesimo) giorno dalla data di consegna dei fogli vidimati da parte dell'Ufficio di Segreteria comunale.
2. Un funzionario della Segreteria comunale, mediante processo verbale di cui rilascia copia, dà atto della presentazione della richiesta, della data e del deposito dei documenti. Nel verbale è, inoltre, indicato, su dichiarazione dei promotori, il numero delle firme raccolte.
3. Il responsabile dei Servizi Demografici per il tramite dei propri uffici accerta tempestivamente ed entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla consegna alla Segreteria comunale, che tali firme corrispondano a soggetti aventi diritto e iscritti nelle liste elettorali del Comune di Manfredonia, indicando nei relativi spazi il numero di iscrizione.

TITOLO II

SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Art. 11 (Indizione)

1. Il decreto d'indizione, distinto per ciascun referendum, nel rispetto del numero d'ordine, esplicita i quesiti o le proposte da sottoporre agli elettori, specificando, altresì, se gli stessi sono stati promossi dai cittadini ovvero dal Consiglio comunale.
2. Il referendum proposto dai cittadini viene indetto se sono state raccolte, nel termine dettato dal precedente articolo 6, comma 3, un numero di firme valide pari ad almeno cinquemila

firme di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Manfredonia alla data di presentazione della richiesta di referendum di cui all'articolo precedente.

3. Nel caso di referendum deliberato dal Consiglio Comunale il Presidente del Consiglio, entro 10 giorni dal ricevimento della relazione del Segretario Generale, convoca la Conferenza dei Capigruppo ed il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.
4. Il Consiglio Comunale, preso atto della mancanza di ragioni di revoca o sospensione del referendum, rimetterà gli atti al Sindaco per la fissazione della data di convocazione degli elettori.
5. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile e il 15 giugno, oppure tra il 15 settembre e il 15 novembre.
6. Per informare gli elettori iscritti all'AIRE, oltre ai mezzi di cui innanzi, si provvederà a comunicare l'indizione del Referendum alle sedi dei consolati della Repubblica.
7. Il Sindaco provvede a dare notizia del referendum mediante affissione all'albo Pretorio on line, e nei principali luoghi pubblici di aggregazione, dei decreti di indizione.

Art. 12 (Periodi di sospensione del referendum)

1. Il referendum non può essere effettuato nei sei mesi che precedono la data di scadenza del mandato del Sindaco e del Consiglio Comunale, intendendosi per essa la data **del** 15 giugno dell'anno in cui si dovranno tenere le elezioni il suo rinnovo; in tal caso, il referendum si svolgerà entro i 90 (novanta) giorni successivi allo spirare della causa di sospensione, nel rispetto delle procedure stabilite dal precedente art. 11.

Art. 13 (Revoca del referendum)

2. Il referendum può essere revocato qualora, entro il 30° (trentesimo) giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione referendaria, gli organi comunali competenti abbiano adottato un atto od una deliberazione sulla stessa materia oggetto della proposta referendaria che pone nel nulla il quesito referendario.
3. Il Segretario Generale, cui è trasmesso immediatamente l'atto o la delibera consiliare esecutiva, stabilisce insindacabilmente entro 10 (dieci) giorni dalla trasmissione se la proposta referendaria sia da considerarsi assorbita dal contenuto della deliberazione o se debba, comunque, procedersi allo svolgimento delle operazioni referendarie, valendosi se del caso dei pareri istruttori resi da uno o più Dirigenti.
4. Il Sindaco, tramite affissione del relativo decreto all'Albo Pretorio on line e nei principali luoghi di aggregazione e tramite manifesti o altri strumenti all'uopo adeguati, comunica tempestivamente agli elettori l'eventuale revoca del referendum attraverso i medesimi canali comunicativi con cui è stato indetto.

Art. 14 (Disciplina della votazione)

1. La Giunta Comunale, ponendo particolare attenzione al contenimento della spesa, provvede con apposito atto, tenuto conto anche del numero dei quesiti referendari, a disciplinare le modalità per lo svolgimento della consultazione referendaria, con riferimento a:
 - a) costituzione dei seggi
 - b) numero e ubicazione dei seggi elettorali
 - c) nomina dei presidenti e numero e nomina degli scrutatori
 - d) quantificazione degli onorari ai Presidenti ed ai componenti del seggio.
2. La votazione, per quanto non disciplinato nel presente regolamento, è regolamentata dalle norme stabilite per le consultazioni referendarie nazionali, per quanto applicabili.

Art. 15 (Operazioni di voto)

- a.i.6.a.i.1. Le schede per il referendum, di tipo unico e d'identico colore per ciascun referendum, devono possedere le caratteristiche dei modelli riprodotti nelle tabelle C) e D) allegate alla Legge 22 maggio 1978, n. 199 e successive modificazioni, con la dicitura "Referendum comunale di tipo consultivo" ovvero "Referendum comunale di tipo abrogativo".
- a.i.6.a.i.2. Esse contengono la proposta formulata nella richiesta di referendum dichiarata ammissibile, letteralmente riprodotta a caratteri chiaramente leggibili.
- a.i.6.a.i.3. All'elettore vengono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto, fino ad un massimo di cinque.
- a.i.6.a.i.4. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, all'uopo consegnata al seggio, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.
- a.i.6.a.i.5. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 08:00 della giornata di domenica fissata dall'atto di indizione del referendum e terminano alle ore 22:00 dello stesso giorno; in caso di contemporaneità con altre operazioni di voto nazionali o regionali, nelle ore e nei giorni stabilite per le stesse.

Art. 16 (Operazioni di scrutinio)

1. Le operazioni di scrutinio sono regolate dalle norme per le elezioni comunali ove applicabili.
2. Il referendum abrogativo è valido se vi partecipa almeno la metà più uno dei cittadini aventi diritto al voto. E' approvata la proposta che ottiene la maggioranza dei consensi validamente espressi.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso ogni seggio, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei gruppi promotori o dei Gruppi consiliari comunali o loro delegati con atto autenticato dal Segretario Generale o suoi delegati all'uopo a cura dei rispettivi capigruppo consiliari.

4. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum comunali, l'Ufficio competente per il referendum osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto sindacale di indizione dei referendum.

Art. 17 (Proclamazione dei risultati)

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli Uffici di Sezione elettorale per i referendum interessati alla consultazione **l'Ufficio** Comunale con l'assistenza del Segretario Generale procede immediatamente in pubblica adunanza all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e, quindi, della somma dei voti validamente espressi; conseguentemente, dopo aver proceduto al riesame dei voti contestati, proclama il raggiungimento del quorum e i risultati del referendum.
2. La Segreteria Comunale provvederà alla pubblicazione dei risultati all'Albo Pretorio on line ed alla trasmissione ai competenti uffici copia della stessa per la pubblicazione nei principali luoghi di aggregazione.
3. Di tali operazioni è redatto verbale in 3 (tre) esemplari, di cui uno resta depositato presso l'Ufficio di Segreteria Comunale e gli altri due sono trasmessi rispettivamente al Sindaco ed al gruppo promotore ovvero al Capogruppo del gruppo consiliare promotore del referendum.

Art. 18 (Reclami)

Sulle proposte e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati all'Ufficio Elettorale Comunale, decide quest'ultima nella pubblica adunanza di cui al precedente articolo, prima di proclamare i risultati.

Art. 19 (Pronunciamento del Consiglio)

Il Consiglio comunale, entro 15 (quindici) giorni dalla proclamazione dei risultati, si pronuncia secondo una delle seguenti modalità:

- a) nel caso di referendum consultivo, il Consiglio comunale:
 - approva un ordine del giorno che recepisce le proposte contenute nel quesito referendario, oppure invita l'organo comunale competente a darvi tempestiva attuazione;
- b) nel caso di referendum abrogativo e di raggiungimento del quorum, il Consiglio comunale delibera:
 - la revoca dell'atto oggetto della proposta referendaria, oppure approva un ordine del giorno che incarica la Commissione consiliare permanente, competente per materia, a presentare entro 30 (trenta) giorni una proposta di revoca di quanto oggetto del referendum, corredata dalla proposta per colmare le eventuali lacune normative e/o per coordinare quanto deciso con la situazione amministrativa preesistente.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 (Rinuncia della richiesta di referendum)

1. Il gruppo promotore dell'istanza di referendum può rinunciare alla prosecuzione delle operazioni referendarie fino al momento della pronuncia del Segretario Generale di cui all'art. 6 comma 3. A questo fine, dovrà inoltrare un'apposita istanza scritta al Sindaco e per conoscenza al Segretario Generale corredata dalle firme dei delegati di cui all'art. 3, 2° comma del presente regolamento entro 10 giorni dalla scadenza del suddetto termine.
2. Analogamente a quanto stabilito dal comma 1 e nel rispetto degli stessi termini, il Consiglio comunale potrà deliberare di rinunciare alla prosecuzione delle operazioni referendarie da esso proposte con votazione di due terzi dei consiglieri assegnati, computandosi a tal fine nel calcolo il Sindaco.

Art. 21 (Spese)

1. I documenti di programmazione devono prevedere le attività inerenti lo svolgimento del referendum.
2. Il bilancio di previsione deve contenere apposito stanziamento.

Art. 22 (Disposizioni applicabili)

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le norme per le consultazioni referendarie nazionali.

Art. 23 (Norme transitorie e finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di sua pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 7 comma 3 del vigente statuto comunale).